Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 1° ottobre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969
registro n. 29 Difesa, foglio n. 35

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIE D'ARGENTO

BAZZANI Enrico di Alessandro, classe 1922, da Treviso Bresciano (Brescia). — Militare in servizio, si sottraeva, all'armistizio, alla cattura prendendo contatto con gli elementi partigiani della zona. Assunto il comando di un distaccamento, forniva validissimo esempio ai suoi uomini dei quali sapeva accattivarsi assoluta fiducia. Nel corso di un violento combattimento resisteva vittoriosamente per più ore con il suo reparto su di una precaria posizione e sotto il diretto fuoco nemico. Mentre, incurante del pericolo incoraggiava i suoi uomini alla lotta facendo fuoco con la sua mitragliatrice, cadeva ferito vicino all'arma distrutta per un colpo di mortaio avversario. — Piacenza, 27 aprile 1945.

COPPO Giuseppe di Luigi, classe 1908, da Omegna (Novara). — Fiera tempra di volontario, era tra i primi a costituire nuclei di resistenza, imponendosi, con il coraggio e l'ardore che lo animavano, alla stima dei commilitoni per le spiccate capacità di capo, di organizzatore e di combattente. Quale comandante di brigata partigiana, in diciannove mesi di lotta aspra e durissima, partecipava a numerosi combattimenti offensivi e difensivi, sempre primo nelle più ardite e temerarie azioni, contribuendo in modo sostanziale alla lotta di liberazione della sua zona. — Zona Ossola (Piemonte), 10 settembre 1943-30 aprile 1945.

GUSTINELLI Gualtiero di Giovanni, classe 1911, da Città di Castello (Perugia). — Sottufficiale dell'Esercito, malgrado il peso di una numerosa famiglia, entrava all'armistizio nel locale movimento di resistenza portandovi esperienza ed entusiasmo. Partecipava a numerose azioni mettendo in luce alte qualità e capacità e distinguendosi per coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di una azione contro superiori forze avversarie, si offriva come guida all'equipaggio di un carro armato alleato in ricognizione. Sottoposto questo ad intenso fuoco nemico in zona di difficile movimento, egli, onde permettere al carro di invertire la marcia, si portava audacemente allo scoperto attirando su di sè il tiro avversario fino al compimento della manovra. Valido esempio di valore personale e di spirito di altruismo. — Pietralunga (Perugia), 10 luglio 1944.

MAISANO Ricciotti fu Giuseppe, classe 1913, da Sampierdarena (Genova). — Ufficiale di Marina dotato di eccellenti capacità fisiche e intellettuali, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane distinguendosi per la brillante capacità organizzativa e per ardente amor di Patria. Partecipava a varie azioni sempre dando prova di particolare audacia e indomito coraggio. Ferito gravemente all'occhio sinistro nel corso di un combattimento, non desisteva dal suo compito di comandante e, prendendo posizione allo scoperto nel punto di maggior pericolo, guidava, col suo luminoso esempio, i dipendenti alla lotta. Subita la asportazione dell'occhio riprendeva il suo posto di comando con sempre maggiore determinazione e capacità. Brillante esempio di amor patrio e di dedizione alla causa della libertà. — Castino (Cuneo), 21 novembre 1944.

MOSSA Adamo fu Antonio, classe 1921, da Montefalco (Perugia). — Entrava nelle locali formazioni partigiane portandovi grande entusiasmo e distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio, partecipando a tutte le azioni del suo reparto. Nel corso di un duro combattimento, sopraffatti i suoi uomini dalle ingenti forze avversarie e rimasto ferito, continuava a far fuoco e dava ordine ai suoi di ripiegare. Catturato ed incarcerato, riusciva, sebbene claudicante dalla ferita riportata, a fuggire e raggiungere il suo reparto con il quale combatteva fino alla liberazione. — Bassa Martana (Perugia), settembre 1943-giugno 1944.

PULCI Bruno fu Antonio, classe 1922, da Montefalco (Perugia). — Militare in servizio di leva, entrava, all'armistizio, nelle locali formazioni partigiane partecipando a numerose azioni e distinguendosi per coraggio e spirito d'iniziativa. Nel corso di un servizio armato effettuato con altro commilitone, si imbatteva in una forte pattuglia nemica. Malgrado la evidente inferiorità, attaccava arditamente l'avversario con il fuoco del suo mitra. Ferito da due colpi al petto ed indebolito per la forte emorragia, persisteva nel combattimento fino al sopraggiungere dei rinforzi che riuscivano ad aver ragione dell'avversario. Valido esempio di valore e spirito di sacrificio. — Marmore (Terni), 20 maggio 1944.

VILLA Bruno di Giuseppe, classe 1917, da Lugagnano Val d'Arda (Piacenza). — Sergente maggiore dell'Esercito, entrato all'armistizio nelle formazioni partigiane, prendeva parte alla lotta di resistenza distinguendosi in numerose azioni per decisione, capacità e sprezzo del pericolo. Ricevuto l'ordine di asportare munizioni da una polveriera presidiata dall'avversario, riusciva nottetempo, al comando di un gruppo di animosi, ad aprirsi un varco e ad impossessarsi di 60 cassette di proiettili

anticarro. Al ritorno, sorpreso dalla reazione nemica, occultava il carico e, spintosi in avanti per esplorare la zona, veniva catturato. Riuscito a fuggire con audace temerarietà, si ricongiungeva ai commilitoni, rientrando alla base con tutto il materiale e senza alcuna perdita di uomini. — Gossolengo (Piacenza), 25 marzo 1945.

CROCE

BERUTTI Pietro Luigi, fu Carlo, classe 1922, da Alba (Cuneo). — Graduato dell'Esercito, arruolatosi dopo l'armistizio nella locale formazione partigiana, si distingueva in varie azioni per le belle doti di combattente. Addetto ai servizi della formazione, assicurava, con perizia e coraggio, il rifornimento di viveri e materiali provenienti dalle zone occupate dal nemico. Successivamente, quale comandante di compagnia partigiana, prendeva parte a numerose altre azioni, infliggendo all'avversario perdite in uomini e materiali. Nel corso di un duro combattimento, costretto a ripiegare su posizioni di fortuna, occultava la radio trasmittente del reparto che recuperava, con gravissimo rischio personale, la notte seguente. — Alba (Cuneo), marzo-aprile 1945.

CARPI Emilio di Luigi, classe 1919, da Genova. — Volontario sin dall'inizio della lotta di liberazione, come gregario prima e come comandante di distaccamento partigiano poi, partecipava a numerose azioni di guerriglia distinguendosi per capacità, coraggio e senso di abnegazione. — Liguria, settembre 1943-aprile 1945.

BIANCO Massimo di Giuseppe, classe 1924, da Caraglio (Cuneo). — Fiera tempra di partigiano, si imponeva per coraggio e capacità in numerose azioni sia come gregario sia, successivamente, quale caposquadra e comandante di distaccamento partigiano Nel corso di un duro rastrellamento nemico si offriva volontario per un'azione di sorpresa che determinava in misura notevole il successo dell'impresa. — Fremita (Piemonte), 29 marzo 1944.

BIGLINO Franco di Emilio, classe 1922, da Alba (Cuneo). — Volontario ardito ed audace, si distingueva in numerose azioni per temerarietà e spirito aggressivo. Nominato comandante di plotone partigiano era sempre tra i primi al centro dei combattimenti, riuscendo a permeare i dipendenti della sua volontà di lotta e del suo entusiamo per la causa della libertà. — Piemonte, 3 maggio 1944-7 giugno 1945.

BLENGINO Ernesto fu Lorenzo, classe 1920, da Dronero (Cuneo). — Militare dell'Esercito, entrava all'armistizio nella lotta di resistenza distinguendosi, quale comandante di distaccamento partigiano, per le elevate capacità di combattente. Nel corso di un duro attacco nemico, ricevuto l'ordine di ripiegare, continuava a fronteggiare la rischiosa situazione, sganciandosi solo dopo aver inflitto gravi perdite all'avversario. — Cartignano-San Damiano Macra (Cuneo), 29-30 luglio 1944.

BODRIA Nestore di Amilcare, classe 1913, da Palanzano (Parma). — Sottufficiale degli alpini, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza, si distingueva in numerosi combattimenti imponendosi all'ammirazione dei dipendenti per audacia, spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Nominato comandante di battaglione partigiano, cooperava con ardita azione al successo di due brigate partigiane impegnate in duro combattimento. — Ciano d'Enza (Reggio Emilia), 10 aprile 1945.

MOSSA Abramo fu Antonio, classe 1916, da Montefalco (Perugia). — Entrava fin dall'inizio nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi grande entusiasmo ed elevata fede e distinguedosi per coraggio ed alto senso del dovere. Partecipava a numerose azioni mettendo in luce belle doti di combattente, spirito di sacrificio ed abnegazione. — Massa Martana (Perugia), ottobre 1943-giugno 1944.

PAMBIANCO Ciro di Sante, classe 1912, da Acquasparta (Terni). — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona distinguendosi per senso del dovere ed amor di Patria. Partecipava a numerose azioni mettendo in luce ottime qualità di combattente. — Massa Martana, novembre 1943-giugno 1944.

SANTOCCHI Giuseppe di Vittorio, classe 1916, da Montefalco (Perugia). — Entrava nelle locali formazioni partigiane distinguendosi per fede, coraggio, amor patrio. Partecipava a numerose azioni profondendo nella lotta le migliori sue capacità. — Massa Martana, ottobre 1943-giugno 1944.

(11546)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1969, n. **933.**

Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, deve interpretarsi nel senso che al concorso previsto in detta norma sono ammessi gli insegnanti ivi indicati indipendentemente dal limite di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 26 novembre 1969, n. **934.**

Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, n. 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonchè quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa.

Tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2401 dello stato

di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 26 novembre 1969, n. **935**.

Norme in materia di esonero dal pagamento del canone di concessione e dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale per la cessione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di collegamenti telegrafici ad uso privato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 novembre 1961, n. 1232, è sostituito dal seguente:

« I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonchè le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge »

Art. 2.

Le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati, in materia di concessioni telegrafiche, dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 172 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 26 novembre 1969, n. **936**.

Integrazione dello stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, e 4 febbraio 1967, n. 27, per quanto concerne i nuovi edifici guidiziari di Roma, è aumentata di lire 6 miliardi.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1969, di lire 2 miliardi per l'anno 1970 e di lire 2 miliardi per l'anno 1971.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1969 e 1970 si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — GAVA — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 26 novembre 1969, n. **937**.

Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, *delle norme sulla riversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità o sotto l'amministrazione di altri **Stati ed** assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'ar-

ticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora le disposizioni medesime siano più favorevoli di quelle previste dai suddetti regolamenti.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.

Coloro che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, d'ufficio, alla riversibilità della pensione.

Art. 3.

All'onere di lire 27.000.000 relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1969 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

All'onere di lire 3.500.000 relativo all'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 26 novembre 1969, n. **938**.

Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, le lettere *a*), *f*) e *g*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) per il ruolo servizi dell'arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;»

« *f*) per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;

g) per il ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia ».

Art. 2.

Gli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli allievi predetti che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione d'esami successiva alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Art. 3.

Il periodo di almeno tre mesi, indicato nell'articolo 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, che deve intercorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, è ridotto ad almeno 1 mese.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1969.

Nomina del presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la lettera del 30 ottobre 1969, con la quale il sig. Girolamo Mechelli rassegna le proprie dimissioni da presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, del quale resta membro in qualità di presidente dell'amministrazione provinciale di Roma;

Vista la lettera del 26 novembre 1969, con la quale il prof. Francesco Parrillo rassegna le proprie dimissioni da membro del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il prof. Francesco Parrillo con il dott. Rinaldo Santini, e di procedere alla nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rinaldo Santini è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, quale esperto, in sostituzione del prof. Francesco Parrillo.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Santini è nominato presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1969

Il Ministro: CARON

(11695)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1969.

Modificazioni delle caratteristiche tecniche dello speciale contrassegno indicativo del pagamento della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi tele-radioriceventi, comprese le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti, provenienti dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 15 dicembre 1960, n. 1560, contenente modificazioni in materia di tasse di radiodiffusioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1968;

Decreta:

Le caratteristiche tecniche dello speciale contrassegno, di cui all'art. 4 della legge 15 dicembre 1960, n. 1560, indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione, sono modificate come segue:

Il contrassegno è stampato in tipografia sul verso e sul recto su carta bianca velina, trasparente, non filigranata nel formato carta mm. 25,5 × 31 e nel formato stampa mm. 22,5 × 28.

La dentellatura è costituita da quattordici dentelli di perforatura ogni due cm.

La parte decorativa, formata da una simmetrica cornice composta da elementi di fantasia, stilizzati, dalla linea esterna ondulata e con uno spazio rettangolare al centro, è stampata sul recto del foglio mentre la leggenda « TASSA DI RADIO-DIFFUSIONE », in caratteri bastoni maiuscoli e tondi, e lo stemma della Repubblica, incorniciato da un lineare motivo floreale, sono stampati nel verso del foglio sopra lo strato di gomma visibili, al centro della cornice, anche dalla parte diritta del foglio.

La parte decorativa stampata sul recto è di colore verde, quella stampata sul verso bruno rossastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1969

Il Ministro: BOSCO

(11636)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1969.

Norme concernenti l'emissione della quota afferente all'anno finanziario 1969 del « Prestito per l'edilizia scolastica ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », che, fra l'altro, autorizza l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, e stabilisce che il Ministro per il tesoro determina annualmente, con propri decreti, il capitale nominale da emettere, la durata del relativo ammortamento, il tasso di interesse, il prezzo di emissione, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul gran libro, le serie e i tagli, le norme relative alla consegna dei titoli stessi nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e autorizza la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione e al collocamento dei titoli;

Visto che ai sensi dell'art. 52 della citata legge la quota di prestito per l'anno finanziario 1969 si prevede in miliardi 277 di ricavo netto;

Visto l'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1148;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione della quota afferente all'anno finanziario 1969 del « Prestito per l'edilizia scolastica » rimborsabile entro il 1° luglio 1984 per un importo di 297 miliardi di capitale nominale, per conseguire un ricavo netto di 277 miliardi.

Il prezzo di emissione dei titoli è stabilito per ogni cento lire di capitale nominale, in lire novantacinque.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 5,50 %, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile dal 1° luglio 1970.

Art. 2.

La sottoscrizione dell'intero ammontare del prestito avverrà nel mese di dicembre 1969 e il versamento del ricavo netto relativo, da effettuarsi in contanti sulla base del menzionato prezzo di emissione, sarà eseguito dalla Banca d'Italia — in relazione al disposto degli articoli 8 e 9 del presente decreto — il giorno 22 di detto mese.

All'atto del versamento saranno corrisposti i dietimi di interesse in ragione del 5,50 % annuo dal giorno della operazione al 31 dicembre 1969.

Art. 3.

Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna.

I titoli sono rimborsabili alla pari in quindici annualità, mediante estrazione a sorte di serie intere, secondo il seguente piano di ammortamento:

Data di pagamento	Rate				Debito residuo
	interesse	Quota capitale	totale		
	(milioni di lire)				
1970 - 1° luglio	8.167,5	13.000,0	21.167,5		284.000,0
1971 - 1° gennaio	7.810,0	—	7.810,0		284.000,0
1° luglio	7.810,0	14.000,0	21.810,0		270.000,0
1972 - 1° gennaio	7.425,0	—	7.425,0		270.000,0
1° luglio	7.425,0	15.000,0	22.425,0		255.000,0
1973 - 1° gennaio	7.012,5	—	7.012,5		255.000,0
1° luglio	7.012,5	16.000,0	23.012,5		239.000,0
1974 - 1° gennaio	6.572,5	—	6.572,5		239.000,0
1° luglio	6.572,5	16.000,0	22.572,5		223.000,0
1975 - 1° gennaio	6.132,5	—	6.132,5		223.000,0
1° luglio	6.132,5	17.000,0	23.132,5		206.000,0
1976 - 1° gennaio	5.665,0	—	5.665,0		206.000,0
1° luglio	5.665,0	18.000,0	23.665,0		188.000,0
1977 - 1° gennaio	5.170,0	—	5.170,0		188.000,0
1° luglio	5.170,0	19.000,0	24.170,0		169.000,0
1978 - 1° gennaio	4.647,5	—	4.647,5		169.000,0
1° luglio	4.647,5	20.000,0	24.647,5		149.000,0
1979 - 1° gennaio	4.097,5	—	4.097,5		149.000,0
1° luglio	4.097,5	22.000,0	26.097,5		127.000,0
1980 - 1° gennaio	3.492,5	—	3.492,5		127.000,0
1° luglio	3.492,5	23.000,0	26.492,5		104.000,0
1981 - 1° gennaio	2.860,0	—	2.860,0		104.000,0
1° luglio	2.860,0	24.000,0	26.860,0		80.000,0
1982 - 1° gennaio	2.200,0	—	2.200,0		80.000,0
1° luglio	2.200,0	25.000,0	27.200,0		55.000,0
1983 - 1° gennaio	1.512,5	—	1.512,5		55.000,0
1° luglio	1.512,5	27.000,0	28.512,5		28.000,0
1984 - 1° gennaio	770,0	—	770,0		28.000,0
1° luglio	770,0	28.000,0	28.770,0		—
	138.902,5	297.000,0	435.902,5		

Pertanto le serie da ammortizzare per le singole rate di ammortamento e la decorrenza della rimborsabilità risultano dal seguente prospetto:

Rata di ammortamento	Serie da ammortizzare	Decorrenza della rimborsabilità
1ª	tredici	1-7-1970
2ª	quattordici	1-7-1971
3ª	quindici	1-7-1972
4ª	sedici	1-7-1973
5ª	sedici	1-7-1974
6ª	diciassette	1-7-1975
7ª	diciotto	1-7-1976
8ª	diciannove	1-7-1977
9ª	venti	1-7-1978
10ª	ventidue	1-7-1979
11ª	ventitre	1-7-1980
12ª	ventiquattro	1-7-1981
13ª	venticinque	1-7-1982
14ª	ventisette	1-7-1983
15ª	ventotto	1-7-1984

Il sorteggio dei titoli viene eseguito il 15 maggio di ciascun anno di durata dei titoli stessi, a far tempo dal 1970 — giusta il disposto dell'art. 53 della legge n. 641 - 1967 citata in premessa — in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, con l'osservanza delle modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 2 dicembre 1967, in quanto applicabili. Nel 1970 saranno imbussolate le schede relative a tutte le 297 serie; nel 1984 non sarà effettuato sorteggio, in quanto, dal 1° luglio di detto anno saranno rimborsabili i titoli di tutte le residue 28 serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate sono rimborsabili dal 1° luglio successivo all'estrazione e da tale data cessano di fruttare interessi. La prima quota di ammortamento è rimborsabile dal 1° luglio 1970 e l'ultima dal 1° luglio 1984.

Art. 4.

I titoli hanno i tagli di lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, e 10 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie, sino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno pure numerazione progressiva ma indipendente dalla serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto titoli al portatore.

I segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 5.

E' ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona o ente, purchè appartenenti alla medesima serie.

Art. 6.

Ai titoli si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

Essi sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1970 e sugli stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico; in particolare le cedole dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque giorno del semestre che precede la scadenza di esse.

Art. 7.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 8.

La sottoscrizione della quota afferente all'esercizio 1969 del prestito, di cui al precedente art. 1, è affidata alla Banca d'Italia che ha facoltà di avvalersi, per il pubblico collocamento di tutti o parte dei titoli, da effettuarsi nel corso del 1970, di aziende e istituti di credito e di costituire ove occorrano appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Il collocamento avrà luogo allo stesso prezzo di emissione indicato nel citato art. 1 e con determinazione dei dietimi di interessi in ragione del 5,50 % annuo.

Qualora gli importi versati durante il periodo nel quale avrà luogo il collocamento superino l'importo dei titoli offerti, sarà provveduto al riparto e la restituzione delle somme avverrà, senza interessi, non oltre il quinto giorno successivo a quello della chiusura.

L'epoca e le modalità della pubblica offerta saranno fissate dalla Banca d'Italia. Le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 31 gennaio 1970; esse dovranno contenere la indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi, per taglio, dei titoli da rilasciare nonchè delle sezioni di tesoreria provinciali alle quali gli stessi devono essere spediti.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso dei servizi resi, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sullo intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 % più una provvigione di garanzia dello 0,50 %. Ove si addivenga alla costituzione di consorzi tali provvigioni saranno attribuite dalla Banca d'Italia, in tutto o in parte, ai consorziati in relazione agli impegni che essi assumeranno.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia regolerà i rapporti relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

All'atto del versamento che la Banca d'Italia effettuerà alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, questa ultima corrisponderà alla banca stessa — contro rilascio di apposita ricevuta — le provvigioni e i dietimi dovuti, il cui ammontare sarà scritturato fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 10.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il mese di gennaio 1970, i quantitativi complessivi, per taglio dei titoli al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei detti titoli al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le contabilità relative alla operazione di cui al presente decreto sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 58 della legge 28 luglio 1967, n. 641, citata in premessa, sono estese ai titoli del prestito di cui all'art. 1 del presente decreto le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e modificato dall'art. 5 della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.

Art. 12.

Tutti gli atti e documenti riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito consorziati, sono esenti da imposta di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da qualsiasi tassa e diritto spettante all'erario e agli enti locali.

Il corrispettivo delle spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1969
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 319

(11901)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 344 del 14 ottobre 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Pescara ha deliberato di includere nella rete delle strade provinciali la strada comunale « Lettomanoppello-Passo Lanciano » della lunghezza di km. 9 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1293 del 21 luglio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 9 + 000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11633)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale dell'automobile », in Ginevra.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Ginevra dal 31 gennaio all'8 febbraio 1970 e dal 12 al 22 marzo 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(11630)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota del 27 ottobre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che il prof. Corrado Bonato è stato nominato presidente della camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Milano in sostituzione dell'ing. Eugenio Radice Fossati;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia l'ing. Eugenio Radice Fossati con il prof. Corrado Bonato;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Corrado Bonato, nominato presidente della camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Milano, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in sostituzione dell'ing. Eugenio Radice Fossati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

Il Ministro: CARON

(11696)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Prezzo di acquisto dei mandarini per il mese di dicembre 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 2336/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 25 novembre 1969, che fissa i prezzi di base ed i prezzi di acquisto per i mandarini per la campagna 1969-70;

Visto il regolamento n. 2431/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 5 dicembre 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i mandarini dal regolamento n. 2336/69 dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 924/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i mandarini;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di dicembre 1969, il prezzo di acquisto dei mandarini che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito in L. 6.685 per quintale netto, imballaggio escluso.

Il prezzo di cui sopra si riferisce ai mandarini della categoria di qualità 1ª, calibro 57/66 mm. presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2431/69 del 5 dicembre 1969, per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per categoria di qualità e per calibro abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferisce il prezzo di acquisto indicato nel precedente articolo.

Roma, addì 12 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(11923)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Prezzo di acquisto delle arance per il mese di dicembre 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 2335/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 25 novembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le arance dolci per la campagna 1969-70;

Visto il regolamento n. 2430/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 5 dicembre 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 2335/69 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 926/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il regolamento n. 2074/68, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 19 dicembre 1969 che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di dicembre 1969 il prezzo di acquisto delle arance dolci che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito in L. 6.625 per quintale netto, imballaggio escluso.

Il prezzo di cui sopra si riferisce alle arance dolci di varietà Moro, categoria di qualità 1ª, calibro mm. 67/81 presentate in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento delle Comunità europee n. 2430/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per varietà, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferisce il prezzo di acquisto indicato nel precedente articolo.

Roma, addì 12 dicembre 1969

(11924) *Il Ministro:* SEDATI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 dicembre 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Salice Salentino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Salice Salentino per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri.

Con decreto prefettizio n. 31/13.1 Gab. in data 8 settembre 1969 la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi dal 10 settembre.

Poichè il commissario trovasi nella necessità di risolvere numerosi problemi di amministrazione e allo scopo di assicurargli la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 10 dicembre 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Salice Salentino e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Benedetto Negri;

Visto il decreto prefettizio p. n. dell'8 settembre 1969, con il quale la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi con decorrenza dal 10 settembre 1969;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri mesi tre;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Salice Salentino, affidata al vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri, è prorogata di mesi tre dal 10 dicembre 1969.

Lecce, addì 10 dicembre 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

(11869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo al « trasferimento di notai », disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 20 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 25 novembre 1969, il nome del notaio *Ruggiero Giulia*, trasferita dalla sede di Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila, a quella di Pizzoli, stesso distretto notarile, è rettificato in *Ruggiero Giulia Antonia.*

(11879)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Bergamo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1969, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 176, è stata approvata la variante n. 15 al piano regolatore generale del comune di Bergamo per la zona dei giardini Caprotti Marenzi.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(11754)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Roberto Pucci, nato a Roma il 6 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 6 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11648)

L'ing. Egidio Quarta, nato a Ceglie Messapico (Brindisi) il 19 maggio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dall'Università di Genova in data 2 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(11649)

La dott.ssa Giselda Bertaglia, nata a Padova il 3 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dall'Università di Parma in data 16 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(11650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Secchia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, n. 3228, il perimetro del bacino montano del fiume Secchia è stato determinato in conformità della corografia che, allegata al decreto stesso, ne forma parte integrante, comprendendo i comuni di Toano, Villaminozzo, Ligonchio, Collagna, Busana, Carpineti, Baiso e Castelnuovo, in provincia di Reggio Emilia.

Le opere occorrenti per la sistemazione di detto bacino montano rivestono i caratteri di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e saranno eseguite a cura dello Stato.

(11728)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.112.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11809)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.021.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11810)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 524.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11811)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.644.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11812)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.320.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11813)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Castelnuovo del Friuli (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.079.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11814)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.296.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11815)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.442.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11816)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Caulonia (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.090.898 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11817)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 17 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Triestè	Venezia
$ USA	626,79	626,60	626,55	626,80	626,50	626,79	626,75	626,80	626,79	626,65
$ Can.	583,10	583,05	582,75	583,40	582,70	583,10	583,05	583,40	583,10	583 —
Fr. Sv.	145,50	145,47	145,50	145,555	145,50	145,50	145,50	145,555	145,50	145,48
Kr. D.	83,69	83,69	83,72	83,72	83,70	83,69	83,70	83,72	83,69	83,69
Kr. N.	87,78	87,76	87,75	87,79	87,80	87,78	87,79	87,79	87,78	87,77
Kr. Sv.	121,19	121,17	121,18	121,23	121,20	121,19	121,215	121,23	121,19	121,20
Fol. .	172,69	172,75	172,85	172,865	172,90	172,69	172,85	172,865	172,60	172,70
Fr. B. .	12,60	12,60	12,617	12,6170	12,60	12,60	12,615	12,6170	12,60	12,60
Franco francese	112,42	112,45	112,54	112,525	112,40	112,42	112,51	112,525	112,42	112,40
Lst.	1502,20	1502 —	1502,50	1502,65	1500,25	1502,20	1502,45	1502,65	1502,20	1502,10
Dm. occ.	169,90	169,95	169,96	169,93	169,60	169,90	169,85	169,93	169,90	169,90
Scell. Austr. .	24,26	24,26	24,26	24,2675	24,25	24,26	24,265	24,2675	24,26	24,25
Escudo Port.	22,02	22,05	22,03	22,02	21,95	22,02	22,04	22,02	22,02	22,02
Peseta Sp. .	8,96	8,95	8,96	8,965	9 —	8,95	8,965	8,965	8,95	8,95

Media dei titoli del 17 dicembre 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,725
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,625
» 5 % (Ricostruzione)	90,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,775
» 5 % (Città di Trieste) .	90,60
» 5 % (Beni Esteri) .	88,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,05
» 5,50 % » » 1968-83	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	95,925
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
» » » 5 % 1977 . .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) .	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA . .	626,775
1 Dollaro canadese .	583,225
1 Franco svizzero . .	145,527
1 Corona danese	83,71
1 Corona norvegese	87,79
1 Corona svedese	121,222
1 Fiorino olandese	172,857
1 Franco belga .	12,616
1 Franco francese	112,517
1 Lira sterlina .	1502,55
1 Marco germanico	169,89
1 Scellino austriaco .	24,266
1 Escudo Port.	22,03
1 Peseta Sp.	8,965

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

OPERA NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI

Concorso pubblico per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto, ruolo generale, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, avvertendo che i vincitori saranno esclusivamente destinati presso le segreterie regionali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore agli anni 32 e non inferiore agli anni 18, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di leggi vigenti;

c) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) godimento dei diritti politici;

g) idoneità fisica sufficiente ad attendere alle funzioni del posto da ricoprire;

h) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite di età per il personale che rivesta la qualifica di impiegato civile di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e firmata dagli aspiranti dovrà pervenire all'Opera nazionale per i ciechi civili - Ufficio del personale, via Giulio Romano, 46 - 00196 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro posto dall'ente.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso;

m) di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dello Stato e enti pubblici è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando (allegato *A*).

Art. 4

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, con provvedimento motivato, dal presidente della opera.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a sensi dell'art. 10 del regolamento organico del personale, è nominata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 6.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale, e si effettueranno in base al seguente programma:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

c) nozioni di legislazione sociale, con particolare riferimento a quella riguardante i ciechi.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate alle lettere *a*) e *b*); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e quelle che saranno comunicate ai candidati ammessi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco è affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'opera.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti: detti titoli sono quelli previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private e dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti, sempre chè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso, formata secondo l'ordine di punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di riserve di posti in favore di particolari categorie e di precedenze e preferenze per la nomina a pubblici impiegati, sarà approvata dal consiglio di amministrazione dell'opera.

Nella formazione della graduatoria saranno osservate, inoltre, le disposizioni, in materia di precedenza, di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e, in materia di preferenza, di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso provvedimento verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Il provvedimento consiliare con il quale viene approvata la graduatoria di merito deve essere affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della sede centrale e presso gli uffici regionali dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Di tale pubblicazione si da notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti, in carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, o copia autenticata, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma qualora il candidato non ne sia ancora in possesso;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma della predetta legge, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito della amministrazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8).

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7), un certificato su carta da bollo da L 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Ministeri od enti.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati con provvedimento del consiglio di amministrazione, vice segretario in prova della carriera di concetto, ruolo generale dell'Opera nazionale per i ciechi civili, con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile lordo L. 86.050, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (premi di rendimento, compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

I concorrenti, dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il provvedimento consiliare di nomina dei vincitori del concorso deve essere pubblicato mediante affissione, per otto giorni consecutivi, all'albo della sede centrale e presso gli uffici regionali dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: CARACCIOLO DI SARNO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Opera nazionale ciechi civili - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . .

(provincia di . .) via .
n. . . tel. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova della carriera di concetto - ruolo generale - dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado conseguito il . presso . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver precedenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali in corso e le condanne penali riportate);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: .,

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzioni dei singoli rapporti);

g) di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa alla presente domanda gli sia trasmessa al seguente indirizzo:

(firma autenticata
come previsto dall'art. 3 del bando)

(11764)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici, nell'ordine appresso indicato:

1. Monaco dott. Settimio . punti 88,96 su 132
2. Pieschi dott. Antonio » 88,45 »
3. Romano dott. Giacomo . » 84,34 »
4. Cassetti dott. Luigi . » 84,31 »
5. Dell'Isola dott. Erasmo . » 83,43 »
6. Passarelli Igino » 80,22 »
7. De Palma dott. Luigi » 79,90 »
8. Ruggieri dott. Angelantonio » 78,95 »
9. D'Alessandria dott. Giuseppe » 77,55 »
10. Marceca dott. Ignazio » 77,27 »
11. Di Campo dott. Michele » 77,02 »
12. Dealis dott. Angelo » 76,20 »
13. Imperato dott. Ettore » 75,33 »
14. Damascelli dott. Antonio » 74,99 »
15. Sacchitelli dott. Mario . . . punti 74,13 su 132
16. Rinaldi dott. Mario . . . . » 74,09 »
17. Lopez dott. Ugo . . . . . » 73,99 »
18. Russo Luigi . . . . . » 73,83 »
19. Mastrangelo Domenico . . . . » 73,80 »
20. Milano Alberto . . . . . » 73,66 »
21. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 73,57 »
22. Carucci Domenico . . . . . » 73,16 »
23. Spani dott. Tommaso . . . . » 73,06 »
24. Mele Gregorio . . . . . » 72,50 »
25. Mauro dott. Luigi . . . . . » 72,47 »
26. Bartolomei Adelmo . . . . » 71,87 »
27. Atenasio Antonino . . . . » 71,25 »
28. Pastore dott. Ettore . . . . » 70,81 »
29. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 69,64 »
30. Di Stefano Ruggiero . . . . » 69,50 »
31. Vitale Francesco . . . . » 67,83 »
32. Seclì dott Ernesto . . . . » 67,05 »
33. Mussetti Tranquillo . . . . » 66,75 »
34. Casazza Egidio . . . . . » 66,25 »
35. Boianelli dott. Fernando . . . » 65,73 »
36. Dalmazzo Francesco . . . . » 65,06 »
37. Perruggino Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 64,66 »
38. Parini Antonio . . . . . » 64,66 »
39. Ulloa Severino dott. Francesco . . » 63,65 »
40. Forlani dott. Remo . . . . . » 62,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(11656)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 aprile 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno;

Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno, nell'ordine appresso indicato:

1. Salerno dott. Riccardo . . . punti 79,38 su 132
2. Ferri dott. Pasquale . . . . » 78,18 »
3. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 78 — »
4. Di Pietrantonio Saverio . . . » 76,18 »
5. Guerrieri dott. Giunio . . . » 75,37 »
6. Ronza dott. Vincenzo . . . » 73,59 »
7. Giannetti dott. Giunio . . . » 73,20 »
8. Pieschi dott. Antonio . . . » 72,45 »
9. Tognocchi dott. Candido . . . » 71,58 »
10. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 70,69 »
11. Montefusco dott .Gerardo . . . » 70,50 »
12. Colia dott. Giuseppe . . . » 69,16 »
13. Oddone dott. Francesco . . . » 69,08 »
14. Simeone dott. Mariangelo . . . » 67,86 »
15. De Cata dott. Carlo . . . . » 65,59 »
16. Passarelli Igino . . . . » 65,22 »
17. Pulli dott Italo . . . . » 64,90 »
18. Ilari dott. Virgilio . . . . » 64,21 »
19. Vincenzoni dott. Alvaro . . . » 63,62 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(11657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico dell'Università di Torino.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino si svolgeranno presso l'Istituto orto botanico dell'Università di Torino, viale Mattioli 25, a decorrere dal giorno 12 gennaio 1970, ore 9.

(11852)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1671 in data 25 luglio 1968, con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria (Consorzio veterinario di Ovada);

Visto il decreto n. 1127/69 in data 4 giugno 1969, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con decreto n. 961/69 in data 26 maggio 1969 del veterinario provinciale di Alessandria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 dell'11 giugno 1969;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1932, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria (consorzio veterinario di Ovada):

1. Varese Natale	punti	74,634
2. Dotti Pietro .	»	71,308
3. Graglia Giuseppe	»	66,780
4. Gavotti Emilio	»	65,708
5. Boveri Angelo	»	61,750
6. Viassone Giovanni	»	52,500
7. Mastrocola Luigi	»	50,300
8. Policarpo Francesco	punti	49,000
9. Cassone Fausto	»	46,500
10. Ghiringhelli Antonio	»	45,500
11. Fresia Sergio	»	45,300
12. Bo Bernardo	»	44,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 29 novembre 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1671 in data 25 luglio 1968, con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria (consorzio veterinario di Ovada);

Visto il proprio decreto n. 2307/69 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto delle norme relative al collocamento obbligatorio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Varese Natale: condotta Ovada ovest: Ovada (territorio sulla sinistra dell'Orba), Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Roccagrimalda e Trisobbio;

2) Dotti Pietro: condotta Ovada est: Ovada (territorio sulla destra dell'Orba), Belforte, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese e Tagliolo Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 29 novembre 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(11659)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.